CAMERA DEI DEPUTATI N. 1470

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MUSSOLINI, VINCENZO BASILE

Norme in materia di inquadramento del personale del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 18 ottobre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge è volta alla tutela dei diritti acquisiti da parte dei lavoratori del servizio sanitario nazionale; diritti tuttavia che vengono spesso negati a causa dei ritardi burocratici e delle molte inadempienze amministrative.

Il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, concernente lo stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali, prevede, all'articolo 1, l'inquadramento del suddetto personale in ruoli nominativi regionali, istituiti e gestiti dalla regione. L'articolo 64 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica al primo comma recita: « Il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unità sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione ».

Il quarto comma del medesimo articolo 64 stabilisce inoltre che: « I requisiti e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli, all'esercizio di funzioni, alle anzianità di servizio e di qualifica, nonché al numero di posti letto di assistiti e di assicurati, sono riferiti a quelli già deliberati e approvati alla data del presente decreto ».

Con il secondo accordo nazionale unico di lavoro per il personale del comparto della sanità sono stati previsti particolari casi di inquadramento di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, il quale stabiliva che in relazione agli inquadramenti ed alle promozioni conferiti in data successiva a quella di emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, ed anteriori al 1° gennaio 1986, il Governo adottasse i provvedimenti di sua competenza entro il 31

dicembre 1987, sentite, fra gli altri, le regioni. Questo termine è stato prorogato al 31 dicembre 1990 dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128, che al comma 2, fa salvi gli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1987, fino al 31 dicembre 1990 e, comunque, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di Governo previsti dall'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270.

Tutta la normativa presuppone l'adozione di ruoli nominativi regionali e, di conseguenza, penalizzerebbe notevolmente i lavoratori del servizio sanitario nazionale operanti in regioni inadempienti.

La presente proposta di legge intende ovviare a tale ingiusta evenienza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il termine di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, già prorogato dall'articolo 28 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995.

2. Fino al 31 dicembre 1995 e comunque fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti del Governo di cui all'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, restano validi tutti gli effetti degli atti di cui al medesimo articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-1470
Lire 500